

41. Comune di Villa Castelli, beneficio parrocchiale di S. Vincenzo de' Paoli (noto anche quale parrocchia filiale di Vincenzo de' Paoli), con sede in c.a.p. 72029, città Villa Castelli, via XX Settembre.

PROVINCIA DI TARANTO

42. Comune di Avetrana, beneficio parrocchiale del Sacro Cuore, con sede in c.a.p. 74020, città Avetrana, via Roma.

43. Comune di Avetrana, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista (noto anche quale parrocchia S. Giovanni Battista), con sede in c.a.p. 74020, città Avetrana, piazzetta Chiesa, 1.

44. Comune di Manduria, beneficio parrocchiale della Madonna del Rosario, con sede in c.a.p. 74024, città Manduria, piazza M. Giannuzzi, 18.

45. Comune di Manduria, beneficio parrocchiale di Maria SS. Assunta (noto anche quale prebenda parrocchiale di Maria SS. Assunta, ente morale quota curata di Maria SS. Assunta), con sede in c.a.p. 74020, frazione di Uggiano Montefusco, via Chiesa.

46. Comune di Manduria, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Bosco, con sede in c.a.p. 74024, città Manduria, via S. Gregorio Magno.

47. Comune di Manduria, beneficio parrocchiale di S. Michele Arcangelo, con sede in c.a.p. 74024, città Manduria, via Roma.

48. Comune di Manduria, beneficio parrocchiale di S. Maria di Costantinopoli (noto anche quale beneficio parrocchiale di S. Maria di Costantinopoli nella Chiesa di S. Agostino), con sede in c.a.p. 74024, città Manduria, via XX Settembre.

49. Comune di Manduria, beneficio parrocchiale della SS. Trinità, con sede in c.a.p. 74024, città Manduria, via Marco Gatti, 5.

50. Comune di Maruggio, beneficio parrocchiale della Natività di Maria Vergine (noto anche quale beneficio parrocchiale SS. Natività di Maria Vergine, quota curata della parrocchia, ente morale quota cura parrocchia di Maruggio, prebenda parrocchiale di Maruggio, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista), con sede in c.a.p. 74020, città Maruggio, via Umberto I, 61.

51. Comune di Sava, beneficio parrocchiale della Sacra Famiglia, con sede in c.a.p. 74028, città Sava, via Pitagora.

52. Comune di Sava, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista (noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Giovanni Battista, ente morale quota curata del parroco di Sava), con sede in c.a.p. 74028, città Sava, piazza S. Giovanni.

53. Comune di Sava, beneficio parrocchiale dei Santi Medici (noto anche quale beneficio parrocchiale dei Santi Medici Cosimo e Damiano), con sede in c.a.p. 74028, città Sava, via S. Cosimo.

Roma, addì 10 giugno 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A4718

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 13 giugno 1986.

Istituzione del servizio medico di bordo su navi della Marina mercantile italiana addette alla navigazione nel mare Mediterraneo.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, concernente la disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile;

Visto l'art. 7, primo comma, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 620 del 1980, che dispone che, salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della marina mercantile sono indicati i casi in cui le navi mercantili italiane devono essere dotate, a cura e spese dell'armatore, di un servizio medico di bordo e di idonee apparecchiature a livello di medicina generale e di chirurgia di pronto intervento;

Considerato che le vigenti disposizioni, fatte salve dal surrichiamato art. 7, già prevedono per le navi mercantili in rotta fuori del mare Mediterraneo un apposito servizio medico di bordo;

Ritenuto pertanto, di disciplinare il servizio medico di bordo limitatamente alle navi mercantili che fanno rotta nell'ambito del mare Mediterraneo;

Decreta:

Art. 1.

A partire dal 1° gennaio 1986, è istituito il servizio medico di bordo sulle seguenti navi della marina mercantile italiana, addette alla navigazione nel mare Mediterraneo:

navi maggiori destinate al servizio pubblico di crociera;

navi traghetto, abilitate al trasporto di 500 o più passeggeri, in servizio pubblico di linea la cui durata, tra scalo e scalo, sia pari o superiore a 6 ore di navigazione.

Art. 2.

Il servizio medico di bordo è assicurato da uno o più medici, iscritti nell'elenco dei medici di bordo tenuto presso il Ministero della sanità, ovvero in mancanza di medici di bordo, da medici iscritti nell'elenco, tenuto presso il predetto Ministero, dei medici cui è consentito l'imbarco in aggiunta al medico di bordo.

Art. 3.

Per le esigenze del servizio medico di bordo, le navi devono essere dotate delle apparecchiature di medicina generale e di chirurgia di pronto intervento di cui all'allegato A al presente decreto.

Art. 4.

A decorrere dal 1° luglio 1986 sulle navi mercantili di cui all'art. 1, dovrà essere assicurato il servizio medico di bordo.

Qualora, in territorio nazionale, non sia possibile, per eccezionali circostanze, assicurare il servizio tramite un medico di cui all'art. 2, gli uffici di sanità marittima possono autorizzare la partenza della nave solo se sia assicurata la presenza a bordo di un medico abilitato all'esercizio della professione.

Qualora, l'impossibilità di assicurare il servizio tramite un medico di cui all'art. 2 si verifichi in territorio estero, ne dovrà essere data motivata comunicazione all'ufficio di sanità marittima ed alla capitaneria di porto del primo scalo nazionale.

Art. 5.

Le spese del servizio medico di bordo sono a carico dell'armatore ai sensi dell'art. 7, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620.

Roma, addì 13 giugno 1986

Il Ministro della sanità
DEGAN

Il Ministro della marina mercantile
CARTA

ALLEGATO A

APPARECCHIATURE DI MEDICINA GENERALE E DI CHIRURGIA DI PRONTO INTERVENTO RICHIESTE IN AGGIUNTA A QUELLE PREVISTE DALLA TABELLA A ALLEGATA AL DECRETO MINISTERIALE 21 MAGGIO 1976.

Una sonda di Koker
due Farabeuf
una capsulina Ø 120mm
due divaricatori
due Allis
una pinza a baionetta
uno specillo
una sonda scanalata
una pinza dentaria
una pinza di Collin
due pinze chirurgiche
una forbice curva
una forbice retta
una forbice da dissezione
quattro Backaus
quattro Halsted curve
quattro Halsted rette
quattro Halsted micro
quattro Pean
un porta aghi
una pinza anatomica
uno speculum vaginale
due cateteri Foley ch 16
due cateteri Foley ch 18
due cateteri Foley ch 20
cinque guanti monouso sterili misura 7
cinque guanti monouso sterili misura 7 1/2
cinque guanti monouso sterili misura 8
due cappe monouso sterili

un set per intervento chirurgico contenente:

tre lenzuola cm 200×150
una sacca di mayo (copritavolino) cm 50×110
tre telini cm 75×80
due capellini chirurgici
due mascherine chirurgiche
una confezione bisturi monouso cal. 21
una scatola Catgut cal. 0
una scatola Catgut cal. 2/0
una scatola Catgut cal. 0 con ago cat. 109
una scatola Catgut cal. 2/0 con ago cat. 109
una scatola Catgut cal. 1 con ago cat. 109 bicromato
una scatola Catgut cal. 2 con ago cat. 109
una scatola seta cal. 2/0 con ago cat. 107
una scatola seta cal. 0 con ago cat. 109
una scatola seta cal. 0 con ago cat. 115
una scatola lino cal. 2 con ago cat. 119
una scatola Nilgut cal. 0,20 con ago cat. 107
una scatola Nilgut cal. 0,40 con ago cat. 107
una scatola Dexson cal. 1 con ago cat. T 12

86A4797

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 10 marzo 1986.

Determinazione delle aliquote d'imposta di fabbricazione sui fiammiferi pubblicitari omaggio e nominativi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 5 e 6 della legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 8 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 luglio 1983, n. 180, che detta norme per il funzionamento del comitato di cui all'art. 5 della citata legge n. 198/1983;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1985, registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1985, registro n. 64 Finanze, foglio n. 325, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 novembre 1985, n. 272, concernente la determinazione delle aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi di ordinario consumo e dei relativi prezzi di vendita al pubblico, con decorrenza 1° luglio 1985;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1984, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1984, registro n. 33 Finanze, foglio n. 363, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 giugno 1984, n. 178, concernente la determinazione delle aliquote d'imposta di fabbricazione sui fiammiferi omaggio e nominativi;

Valutati gli elementi tecnico-economici forniti con relazioni in data 1° agosto ed 8 novembre 1985 dalla commissione di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Viste le proposte presentate il 6 febbraio 1986 dallo anzidetto comitato di cui all'art. 5 della legge n. 198/1983;

Riconosciuta la necessità, rappresentata dal suddetto comitato, di rideterminare le aliquote d'imposta di fabbricazione sui fiammiferi omaggio e nominativi;

Decreta:

Articolo unico

Le aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi pubblicitari omaggio e nominativi sono stabilite, per ogni dieci fiammiferi o frazione di dieci, nelle misure di seguito indicate: